



Consiglio regionale

Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti.

CAPO I

Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese"

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto, valorizza, promuove e sviluppa la storia e lo stile della ceramica artigianale abruzzese.

**Art. 2
(Riconoscimento)**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, riconosce a Castelli (TE) la qualifica di "Città della Ceramica artigianale abruzzese" in considerazione dell'eccellenza nelle produzioni di ceramica artistica modellate e dipinte a mano nonché dell'affermata tradizione storica delle medesime.

**Art. 3
(Obiettivi)**

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione delle produzioni di ceramiche artistiche, favorendo le azioni per il ricambio generazionale, la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - b) valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'affermata tradizione e incentivazione alla ricerca di nuove tecniche e stili;
 - c) promozione delle ceramiche di Castelli, anche attraverso il sostegno allo sviluppo turistico culturale con finalità di incentivare il tessuto socio-economico locale e regionale;
 - d) promozione della conservazione e della salvaguardia logistica dei luoghi di insegnamento dell'arte ceramista territoriale, quale veicolo di trasmissione della tradizione e dello stile della ceramica castellana, anche favorendo la partecipazione e il coinvolgimento del locale liceo artistico F. Grue all'organizzazione della "Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano" di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano)

1. È istituita, come manifestazione di interesse regionale, la "Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano".
2. La manifestazione di cui al comma 1 si svolge annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale di Castelli che ne assicura l'organizzazione e lo svolgimento.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti derivanti dall'applicazione del presente Capo, compresi quelli della manifestazione "Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano", è concesso al Comune di Castelli (TE), per l'anno 2023, un contributo di euro 60.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Compartecipazione alle spese della Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano" istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Compartecipazione alle spese della Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano", per euro 60.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Cap. 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" - C. Resp. DPB006 per euro 60.000,00.

Le maggiori spese di cui alla lettera a) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b).

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura e sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente Capo.
5. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 3, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità DPB006, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla norma di legge.
6. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 3 ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 7/2023.
7. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

CAPO II

Valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti

Art. 6

(Valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti)

1. La Regione Abruzzo al fine di favorire le attività volte ad incrementare la conoscenza del patrimonio artistico regionale, costituito dalla memoria e dall'identità del luogo in cui le opere sono state prodotte, concede alla Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino, in qualità di affidataria della custodia della collezione di antiche maioliche di Castelli "Collezione G. Acerbo", ed alla Fondazione Paparella Treccia Devlet di Pescara, un contributo per l'anno 2023 di euro 30.000,00 ciascuna, finalizzato alle sole attività di promozione e valorizzazione delle stesse collezioni sui circuiti museali nazionali ed internazionali anche ai sensi dell'articolo 22 del Codice del turismo.
2. La Regione Abruzzo, per le medesime finalità di cui al comma 1, concede, altresì, al Museo Costantino Barbella di Chieti un contributo per l'anno 2023 di euro 30.000,00, finalizzato alle sole attività di promozione e valorizzazione della collezione di maioliche di Castelli della donazione Paparella-Devlet in esso custodita.
3. Agli oneri finanziari di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in euro 90.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e Museo Costantino Barbella di Chieti" istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e Museo Costantino Barbella di Chieti" per euro 90.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Cap. 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" - C. Resp. DPB006 per euro 90.000,00.
5. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 4 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 4.
6. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
7. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nella misura in cui le relative risorse vengono destinate a coprire costi connessi ad attività economiche.
8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione ai commi da 1 a 7.

9. La Regione Abruzzo, per il tramite dell'acquisizione al proprio patrimonio mobiliare del 93,75% della "Collezione G. Acerbo di antiche maioliche di Castelli" avvenuta ai sensi della legge regionale 16 settembre 1994, n. 66 (Intervento straordinario in favore dei musei abruzzesi) in comproprietà con la Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino, affidataria della collezione di ceramiche Acerbo con contratto di comodato, designa, con deliberazione della Giunta regionale, tre componenti dell'organismo di gestione della Fondazione stessa.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/5 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE